

ALLEGATO B)

AL N. 65.972 DI REP.

E N. 14.884 DI RACC.

STATUTO VI.ABILITA' S.P.A.

Art. 1 DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione di "VI.ABILITA' S.P.A."

Art. 2 SEDE

2.1 La società ha sede nel Comune di Vicenza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), nonché il Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui all'art. 19.4, ha la facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale in altro Comune del territorio nazionale, in alternativa all'assemblea dei soci.

Art. 3 SCOPO

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione di strade, opere stradali, d'impianti per la mobilità e di reti di trasporto terrestre, parcheggi, nonché l'attività di consulenza, ricerche, studi di fattibilità;
- la realizzazione e la gestione di lavori e di opere civili, idrauliche, di sistemazione del territorio e di bonifica, di sottoservizi e servizi a rete nonché dei sistemi di controllo e di sicurezza relativi alla circolazione su strada;
- la gestione di appalti di lavori e di servizi, connessi all'attività sociale, per conto dei soci;
- i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, con riferimento al patrimonio e demanio dei soci, quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni e direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale e ogni altra attività tecnica;

- i servizi attinenti alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;

Può svolgere altresì tutte le attività strumentali ed ausiliarie comprese le attività tecnico amministrative connesse all'oggetto sociale.

3.2 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

Art. 4 DURATA

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 5 CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale è fissato in Euro 5.050.000,00 (cinquemilioni-cinquantamila virgola zero zero) suddiviso in n. 10.100 (diecimilacento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) cadauna.

5.2 Il capitale sociale, deve essere posseduto, da Enti pubblici.

5.3 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

5.4 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inopstate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c.

Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento e

dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

Art. 6 RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7 FINANZIAMENTO SOCI

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Art. 8 AZIONI

8.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da titoli azionari.

E' consentita l'attribuzione di azioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.2 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Art. 9 VINCOLI SULLE AZIONI

9.1 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

9.3 Per l'acquisto da parte della società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di società controllate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e segg. c.c.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 10 TRASFERIMENTO AZIONI

10.1 Le azioni ed il diritto di opzione di cui al precedente art. 5.4., sono trasferibili previo gradimento espresso dall'Organo Amministrativo della società; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione delle azioni da trasferire, deve essere comunicata alla società tramite PEC; entro i successivi venti giorni, l'Organo Amministrativo dovrà pronunciarsi sul gradimento, mediante apposita deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei voti dei propri componenti in carica e senza obbligo di motivazione; la decisione dell'Organo Amministrativo deve essere comunicata al socio trasferente tramite PEC entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione da parte della società della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento al socio spetta il diritto di recesso a norma del successivo art. 23. Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità delle azioni e del diritto di opzione, agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto a sensi del successivo punto 10.2.

10.2 Qualora un socio ritenesse di compiere atti o negoziazioni diretti al trasferimento delle proprie azioni è riservato comunque agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni, proporzionalmente alle azioni da ciascuno possedute e fatto salvo il principio che la totalità del capitale sociale deve essere posseduta dai soci pubblici. L'offerta di alienazione delle azioni, fatto salvo quanto previsto al punto 10.1, dovrà essere comunicata tramite PEC con avviso di ricevimento agli altri Soci e dovrà precisare:

- il numero ed il prezzo delle azioni offerte in vendita;
- le generalità del soggetto interessato all'acquisto;
- ogni altra condizione o pattuizione relativa alla detta offerta.

10.3 I soci, ai quali è stata inviata la detta comunicazione, dovranno rendere nota, entro novanta giorni dal ricevimento della medesima, l'accettazione dell'offerta con idonei mezzi documentali. In caso di mancato esercizio, totale o parziale, del diritto di prelazione da parte di uno o più soci, trascorsi novanta giorni dalla data della richiesta, le azioni non acquistate dovranno essere offerte ai Soci che hanno esercitato la prelazione proporzionalmente alle azioni da ciascuno

possedute, i quali dovranno decidere per l'esercizio della prelazione dandone comunicazione con idonei mezzi documentali entro novanta giorni dalla data della nuova offerta.

10.4 Per "trasferimento" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento ed il trasferimento di mandato fiduciario.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della sede della società su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

10.5 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

10.6 Tutte le clausole previste nel presente Titolo si intendono applicabili subordinatamente al rispetto della condizione che l'intero capitale sociale sia posseduto da Enti Pubblici.

10.7 Sono sottratte al diritto di prelazione le cessioni di azioni a favore delle amministrazioni territoriali che hanno deliberato l'affidamento di servizi di loro pertinenza alla società.

Art. 11 ASSEMBLEE

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a' sensi di legge e di statuto.

11.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 c.c.;

l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

11.3 L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, tramite PEC, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

11.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

11.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 11.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

11.7 Ciascun socio che è titolare di servizi affidati alla società può chiedere la convocazione dell'assemblea per la discussione di specifici argomenti attinenti al servizio pubblico dallo stesso affidato alla società. In questo caso gli amministratori convocano l'assemblea nei dieci giorni lavorativi successivi alla data del ricevimento della richiesta inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti da trattare.

Art. 12 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assen-

za o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

12.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 13 RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

13.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro dei soci.

13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 c.c.

13.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

13.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

~ che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 14 ESERCIZIO DEL VOTO

14.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

14.2 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza di voti dei Soci presenti.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

14.3 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di più della metà del capitale sociale, e ciò anche per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351 C.C..

14.4 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ma per le quali non è escluso il diritto di intervento all'assemblea, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non

sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

14.5 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei titolari del diritto di voto presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art. 15 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

15.4 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

15.5 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

15.6 Le deliberazioni che interessano le modalità di espletamento di un servizio affidato o da affidarsi devono essere assunte con il voto favorevole dell'ente pubblico che ha disposto l'affidamento alla società. Si può prescindere dall'approvazione dell'ente concedente anche in caso di astensione od assenza del socio se esso -od il suo organo consigliere- abbia espresso e comunicato agli amministratori, prima della convocazione dell'assemblea, motivato parere relativamente allo specifico argomento indicato nell'ordine del giorno.

L'organo amministrativo può, comunque, adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità del servizio, qualità delle prestazioni ed a garantire l'accesso paritario dell'utenza.

Art. 15 bis - COMPETENZA ASSEMBLEARE SPECIALE

15.1 bis L'assemblea dei soci approva entro il 30 settembre di ogni anno il programma di attività per l'esercizio successivo nonché il relativo bilancio economico di previsione che vi de-

ve essere allegato e che l'organo amministrativo predispone recependo le direttive e gli obiettivi approvati dal collegio dei rappresentanti degli azionisti previsto dall'art. 20 bis del presente statuto.

Art. 16 AMMINISTRAZIONE

16.1 La società potrà essere amministrata, secondo quanto stabilito dall'assemblea ordinaria dei soci in occasione della nomina:

da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, fino ad un massimo di tre membri oppure da un Amministratore Unico. In ogni caso gli amministratori devono essere scelti tra i soggetti aventi i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

16.2 L'amministratore scelto tra i dipendenti degli enti pubblici soci decade dalla carica contestualmente alla cessazione del rapporto di servizio con l'azionista od anche al verificarsi di una causa di sospensione temporanea dal medesimo.

16.3 Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

Art. 17 DURATA IN CARICA

17.1 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori, si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi

17.2 Gli amministratori/amministratore sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

17.3 E' ammessa la rieleggibilità.

17.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione a sensi del precedente art. 16.1, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.5 Se vengono a cessare, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione

17.6 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica il disposto dell'art. 2385 c.c.

Art. 18 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

18.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art. 16.1, questo:

a) elegge fra i suoi membri un Presidente, ed un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

b) viene convocato dal Presidente ovvero anche da uno solo dei consiglieri, mediante avviso spedito con lettera raccomandata o tramite PEC, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

c) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea;

18.2 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.

18.3 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.4 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.

19.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (a sensi dell'art. 16.1) questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. L'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

19.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, rilasciare mandati speciali a dirigenti della Società.

19.4 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato a sensi dell'art. 16.1 possono essere adottate dal Consiglio stesso, in alternativa all'assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle con-

dizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.;

- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

- il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione delle decisioni suddette non fa, peraltro, venire meno la competenza dell'assemblea a deliberare in materia.

In caso di conflitto tra le decisioni assunte dall'assemblea e quelle assunte dal Consiglio di Amministrazione prevalgono le prime.

19.5 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente punto 19.4 debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

19.6 Qualora la società sia amministrata da un Amministratore Unico nominato a sensi dell'art. 16.1 le decisioni relative alle materie di cui al precedente punto 19.4 sono invece riservate in via esclusiva alla Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 20 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

20.1 La rappresentanza generale della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione; spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consiglio, nei limiti della delega.

20.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 19 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 20 bis -COLLEGIO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI AZIONISTI

20.1 bis E' organo della società il collegio dei rappresentanti degli azionisti. Il collegio è composto da un rappresentante di ogni socio che ha affidato alla società propri servizi.

Il collegio formula e approva a maggioranza, ed in caso di parità dei voti prevale la proposta che ha ottenuto il voto del presidente, le direttive e gli obiettivi per la predisposizione del progetto di programma di attività per l'esercizio successivo, previsto dall'art. 15 bis del presente statuto da trasmettere all'organo amministrativo.

Il collegio vigila, sul rispetto da parte dell'organo gestorio delle linee di indirizzo e del programma di attività approvato dall'assemblea. A tal fine si riunisce con cadenza bimestrale per verificare con l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione l'andamento della gestione, i mag-

giori fatti accaduti nel periodo, e lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati.

L'organo amministrativo, se richiesto anche da uno solo dei componenti del collegio, deve convocarsi nei sette giorni successivi per la trattazione congiunta del tema indicato nella domanda.

Al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza del collegio, ai suoi componenti sono messi a disposizione tutti i documenti relativi al servizio di loro interesse per cui sia riconosciuto il diritto di accesso dall'art. 43, comma 2, d. legis. 18 agosto 2000, n. 267.

La designazione del rappresentante da parte di ciascun ente cui spetta la nomina è effettuata tramite comunicazione scritta all'organo gestorio.

La presidenza del collegio ed i relativi poteri di ordine e convocazione spettano al presidente che si individua nel rappresentante dell'ente affidante che è intestatario della maggior partecipazione sociale.

La partecipazione al collegio è gratuita e non dà luogo ad alcun diritto a remunerazione o rimborso spese.

Art. 21 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

21.1 Agli Amministratori che non siano dipendenti dell'amministrazione sociale, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria.

21.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 22 ORGANI DI CONTROLLO

22.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del revisore contabile o della società di revisione o la società proceda volontariamente alla nomina del revisore contabile o della società

di revisione, nel rispetto, in quest'ultimo caso, del termine legale di durata dell'incarico del collegio sindacale stesso e salve le anticipate dimissioni di quest'ultimo.

22.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

22.3 I componenti il collegio sindacale sono scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397 c.c., se il collegio sindacale non svolge il controllo contabile, e tra i soggetti di cui all'art. 2409 - bis c.c., se il collegio sindacale svolge il controllo contabile.

22.4 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. e, qualora svolgano il controllo contabile, quelli di cui all'art. 2409 - quinquies c.c..

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

22.5 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

22.6 Il Collegio Sindacale ha i poteri di cui all'art. 2403/bis cod. civ.

22.7 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni del precedente art. 18.1 sub b) e sub c) (con la precisazione che il riferimento al libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve intendersi sostituito dal riferimento al libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale). Sono comunque valide le adunanze del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica. E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

b) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

22.8 Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

22.9 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

22.10 I Sindaci devono assistere alle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

22.11 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

22.12 Nei casi previsti come obbligatori dalla Legge, o qualora lo si ritenga opportuno, l'assemblea elegge il revisore contabile o la società di revisione e ne determina il compenso, per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il ministero di giustizia.

Per le loro funzioni, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 2409-ter c.c.

Il revisore contabile, che l'assemblea dei soci dovrà nominare, dovrà possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Art. 23 RECESSO DEL SOCIO

23.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno consentito alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

23.2 Il diritto di recesso compete, inoltre, ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

23.3 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente punto 23.1, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante tramite PEC, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso ha effetto dal momento in cui la PEC di cui sopra è stata ricevuta dalla società. Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il recesso avrà effetto allo spirare di detto termine.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

23.4 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi a sensi del successivo art.

24.

23.5 Il socio può recedere nei sessanta giorni successivi alla cessazione dell'affidamento alla società del proprio servizio. Qualora il socio abbia affidato alla società più servizi, il diritto di recesso può essere esercitato, nel termine di cui al periodo precedente, con il venir meno dell'ultimo affidamento.

Art. 24 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI

24.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché del valore dei beni

materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

24.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto 24.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

24.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437/quater c.c.

Art. 25 BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

25.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 26 DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

26.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto quanto previsto per l'accantonamento di legge al fondo di riserva legale fino a quando essa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno così ripartiti:

- una quota non inferiore al 50% al reinvestimento nelle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- il residuo sarà distribuito tra i Soci in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente.

26.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

26.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

26.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

Art. 27 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

27.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui al precedente art. 14.3.

27.2 Nel caso di cui al precedente punto 27.1 nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dal precedente art. 14.3, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

27.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di cui al precedente art. 14.3. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.

27.4 Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativo e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

27.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Titolo V Libro V del Codice Civile

Art. 28 OBBLIGAZIONI

28.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie e di obbligazioni

convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

28.2 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII Titolo V capo V del Libro V codice civile.

Art. 29 STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

29.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c.

29.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

29.3 La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

29.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

29.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

29.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile

Art. 30 DISPOSIZIONI GENERALI

30.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

30.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge, e di ottenere estratti a proprie spese.

30.3 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali dei soci portatori di eventuali azioni appartenenti a particolari categorie e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali e delle assemblee degli obbligazionisti e dei

titolari di strumenti finanziari sono quelle delle assemblee straordinarie; gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

Art. 31 SOCIO UNICO

31.1 Le disposizioni del presente STATUTO si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Art. 32 NORMA DI RINVIO

32.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia di società per azioni.

F.to: VANTIN MARIANO

F.to: ANNA MARIA FIENGO NOTAIO (L.S.)